

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 215/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1229 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Michele SBRAVATI, Mattia NOTARI, Ruggero LUDERGNANI e delle società JUVENTUS FC, PARMA CALCIO 1913 e TORINO FC avente ad oggetto la seguente condotta:

Michele SBRAVATI, all'epoca dei fatti dirigente responsabile del settore giovanile tesserato per la società Juventus F.C. S.p.A., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2025 - 2026, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico per avere consentito nella sua qualità di responsabile del settore giovanile che in occasione della seconda fase del Torneo "Turin League" riservato alla categoria Pulcini 2° anno, svoltasi il 19 aprile 2026 ed organizzata dalla società U.S.D. Caselle Calcio alla quale ha partecipato la squadra della società Juventus F.C. S.p.A., venisse applicato un regolamento difforme rispetto a quello autorizzato dal Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta e, in particolare, che le gare di semifinale e finale – sia per il primo e secondo posto che per il terzo e quarto posto – fossero disputate con la formula ad eliminazione diretta e prevedessero, in caso di parità, il ricorso ai calci di rigore, in contrasto con quanto previsto dagli artt. 8, 9 e 10 del Regolamento del torneo;

Mattia NOTARI, all'epoca dei fatti dirigente responsabile del settore giovanile tesserato per la società Parma Calcio 1913 s.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2025 - 2026, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico per avere consentito nella sua qualità di responsabile del settore giovanile che in occasione della seconda fase del Torneo "Turin League" riservato alla categoria Pulcini 2° anno, svoltasi il 19 aprile 2026 ed organizzata dalla società U.S.D. Caselle Calcio alla quale ha partecipato la squadra della società Parma Calcio 1913 s.r.l., venisse applicato un regolamento difforme rispetto a quello autorizzato dal Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta e, in particolare, che le gare di semifinale e finale – sia per il primo e secondo posto che per il terzo e quarto – fossero disputate con la formula ad eliminazione diretta e prevedessero, in caso di parità, il ricorso ai calci di rigore, in contrasto con quanto previsto dagli artt. 8, 9 e 10 del Regolamento del torneo;

Ruggero LUDERGNANI, all'epoca dei fatti dirigente responsabile del settore giovanile tesserato per la società Torino F.C. S.p.A., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2025 - 2026, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico per avere consentito nella sua qualità di responsabile del settore giovanile che in occasione della seconda fase del Torneo "Turin League" riservato alla categoria Pulcini 2° anno,

svoltasi il 19 aprile 2026 ed organizzata dalla società U.S.D. Caselle Calcio alla quale ha partecipato la squadra della società Torino F.C. S.p.A., venisse applicato un regolamento diffforme rispetto a quello autorizzato dal Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta e, in particolare, che le gare di semifinale e finale – sia per il primo e secondo posto che per il terzo e quarto posto – fossero disputate con la formula ad eliminazione diretta e prevedessero, in caso di parità, il ricorso ai calci di rigore, in contrasto con quanto previsto dagli artt. 8, 9 e 10 del Regolamento del torneo;

JUVENTUS FC, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale era tesserato il sig. Michele Sbravati all'epoca dei fatti descritti nel relativo capo di incolpazione;

PARMA CALCIO 1913, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale era tesserato il sig. Mattia Notari all'epoca dei fatti descritti nel relativo capo di incolpazione;

TORINO FC, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale era tesserato il sig. Ruggero Ludergnani all'epoca dei fatti descritti nel relativo capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Michele SBRAVATI,
 - Sig. Mattia NOTARI,
 - Sig. Ruggero LUDERGNANI,
 - Società JUVENTUS FC, rappresentata dal procuratore speciale Avv. Maria Turco,
 - Società PARMA CALCIO 1913, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Federico Cherubini,
 - Società TORINO FC, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Urbano Roberto Cairo;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - € 1.000,00 (mille/00) di ammenda per il Sig. Michele SBRAVATI,
 - € 1.000,00 (mille/00) di ammenda per il Sig. Mattia NOTARI,
 - € 1.000,00 (mille/00) di ammenda per il Sig. Ruggero LUDERGNANI,
 - € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società JUVENTUS FC,
 - € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società PARMA CALCIO 1913,
 - € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società TORINO FC;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 OTTOBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò